



**SCHEMA DI CONVENZIONE ANNUALE
AI SENSI DELL'ART. 4 DELL'ACCORDO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEL SISTEMA NORD EST. ANNUALITÀ 2026**

TRA

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, codice fiscale 80014930327, rappresentata da _____, nato a _____ il _____ (C.F. _____), domiciliato per la carica in _____, via _____ n. _____ e da _____, nata a _____ il _____ (C.F. _____), domiciliata per la carica in _____, piazza _____ n. _____, giusto decreto n. _____ / GRFVG del _____/2026;

E

la Regione del Veneto, con sede legale in _____, codice fiscale n. _____ e P.IVA _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____ (C.F. _____), domiciliato/a per la carica in _____, il quale interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto;

E

la Provincia autonoma di Trento, con sede legale in _____, a _____, codice fiscale e P.IVA n. _____, rappresentata da _____, _____, nata a _____, il _____ (C.F. _____), domiciliato/a per la carica in _____ a _____, il quale/la quale interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Provincia autonoma di Trento, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto;

di seguito definiti "LE PARTI".

PREMESSO

- che in data 24 settembre 2019 è stato sottoscritto tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto l'Accordo per l'internazionalizzazione del Sistema Nord Est (di seguito "Accordo");
- che hanno aderito all'Accordo, ai sensi dell'art. 6 dello stesso, Unioncamere del Veneto, in data 4 maggio 2020, la Camera di Commercio della Serbia, in data 5 maggio 2020, e la Camera dell'Artigianato della Regione Istriana in data 20 maggio 2020;



- che in data 11 febbraio 2022 è stata approvata dalla Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia la Deliberazione n. 171 avente ad oggetto “Adesione della Provincia autonoma di Trento all’Accordo tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto per l’internazionalizzazione del Sistema Nord Est. Approvazione”, con cui è stato approvato l’Addendum all’Accordo sottoscritto dalle due Regioni in data 24 settembre 2019;
- che, con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 56 del 25 gennaio 2022, è stata approvata l’adesione della Provincia autonoma di Trento all’Accordo tra la Regione del Veneto e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’internazionalizzazione del "Sistema Nord-Est", mediante l’approvazione del relativo Addendum all’Accordo sottoscritto dalle due Regioni;
- che l’Addendum è stato sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 30.06.2022, dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in data 04.07.2022 e dalla Provincia autonoma di Trento in data 16.09.2022;
- che, con la sottoscrizione dell’Addendum, la Provincia autonoma di Trento “entra a pieno titolo nell’Accordo al pari delle due Regioni già firmatarie, in particolare nell’esecuzione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8”, assumendo, nell’ambito dello stesso, “i medesimi impegni e le medesime competenze e facoltà delle Regioni del Veneto e Friuli Venezia Giulia”;
- che la Convenzione operativa triennale, prevista all’art. 7 dell’Accordo è stata sottoscritta da Finest S.p.A. in data 10.08.2023, dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in data 03.08.2023, dalla Regione del Veneto in data 07.08.2023 e dalla Provincia autonoma di Trento in data 10.08.2023;
- che, con l’Addendum alla Convenzione annuale 2023, sottoscritto dalla Provincia autonoma di Trento in data 31 gennaio 2024, dalla Regione del Veneto in data 2 febbraio 2024 e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in data 6 e 7 febbraio, è stato istituzionalizzato l’Osservatorio sull’internazionalizzazione del Sistema Nord Est e, successivamente, l’operatività di detto Osservatorio è stata confermata in ciascuna delle Convenzione annuali;
- che l’Accordo sottoscritto in data 24 settembre 2019 aveva durata triennale e si è rinnovato automaticamente per un ulteriore periodo di pari durata, in considerazione dei risultati significativi conseguiti dalle attività realizzate, che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi prefissati, rafforzando le relazioni tra i territori coinvolti e favorendo l’attuazione delle iniziative previste;
- che, alla luce dei risultati conseguiti, i partner dell’Accordo hanno ritenuto di proseguire la collaborazione per l’internazionalizzazione del Sistema Nord Est anche per il periodo 2025-2028, con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio, in continuità con le finalità e il modello di cooperazione definiti dal precedente Accordo;
- che il nuovo Accordo è stato sottoscritto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in data 10.11.2025, dalla Regione del Veneto in data 21.10.2025 e dalla Provincia autonoma di Trento in data 04.11.2025;
- che il nuovo Accordo individua FINEST S.p.A. quale soggetto coordinatore, al fine di garantire un presidio operativo permanente per l’attuazione delle attività deliberate dai partner, prevedendo che, per l’esecuzione delle iniziative previste, la società possa avvalersi di SPRINT FVG (Sportello Unico per l’Internazionalizzazione);



- che con apposito atto di adesione, perfezionato in data 19.11.2025, Unioncamere del Veneto, Camera di Commercio e Industria della Serbia e Camera dell'Artigianato della Regione Istriana hanno aderito al nuovo Accordo per l'internazionalizzazione del Sistema Nord Est;
- che ai sensi dell'art. 7 del nuovo Accordo ciascun Partner potrà individuare ulteriori soggetti operativi, che verranno indicati nelle Convenzioni annuali e che l'individuazione e la regolamentazione dei rapporti con i soggetti operativi viene demandata agli ordinamenti delle Parti;
- che, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del nuovo Accordo, vengono individuati quali soggetti operativi:
 - FINEST S.p.A. per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che nell'attuazione degli interventi si avvarrà di SPRINT FVG (Sportello per l'Internazionalizzazione);
 - Unioncamere del Veneto per la Regione del Veneto, che nell'attuazione degli interventi si avvarrà di Venicepromex - Agenzia per l'internazionalizzazione Scarl;
 - _____ per la Provincia autonoma di Trento;
- che, al fine di dare attuazione al nuovo Accordo, ai sensi dell'articolo 7 del medesimo, è stata sottoscritta la Convenzione operativa triennale da FINEST S.p.A. in data 19 novembre 2025, dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in data 19 novembre 2025, dalla Regione del Veneto in data 13 novembre 2025 e dalla Provincia autonoma di Trento in data 19 novembre 2025;
- che, ai sensi dell'art. 4 del nuovo Accordo, gli obiettivi programmatici e gli interventi specifici che ne derivano vengono realizzati mediante la piena utilizzazione degli strumenti amministrativi e finanziari propri di ciascun soggetto aderente, regolati da apposite Convenzioni annuali da approvare secondo gli ordinamenti di ciascuna delle Parti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO 1

(Attività progettuali e modalità di attuazione)

ART. 1

(Oggetto)

1. Per l'annualità 2026, le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione dei seguenti interventi:
 - a) Promozione e valorizzazione dei comparti produttivi e del Sistema Nord Est;
 - b) Osservatorio sull'internazionalizzazione del Sistema Nord Est;
 - c) Iniziative di conoscenza dei mercati, formazione, eventi e servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese.

ART. 2

(Attuazione)

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 1 sarà predisposto da Finest S.p.A. un Piano



- operativo concordato tra le Parti, che verrà condiviso in Segretariato tecnico.
2. Finest S.p.A. svolge le attività di coordinamento operativo, come definito all'art. 7 della vigente Convenzione operativa triennale richiamata nelle premesse, seguendo i propri regolamenti e procedure interne.
 3. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'ultima attività prevista dal Piano operativo annuale, Finest S.p.A. invierà alle Parti una relazione sulle attività svolte, evidenziando le tempistiche di attuazione e i risultati ottenuti, con allegato il rendiconto analitico delle entrate e delle uscite per ogni singola attività.

ART. 3

(Piano finanziario)

1. Per la realizzazione degli interventi definiti dall'art. 1 è prevista una spesa massima onnicomprensiva per l'annualità 2026 di euro 300.000,00 (trecentomila), che le Parti renderanno disponibili in parti uguali ai soggetti esecutori delle attività previste dalla presente Convenzione.
2. Le risorse di seguito esplicitate vengono assegnate ai soggetti individuati da ciascun sottoscrittore:
 - a. 100.000,00 euro della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il tramite dello stanziamento disponibile sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 con riferimento al capitolo di spesa 7671/S – <<Conferimento a favore della società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i paesi dell'est europeo "FINEST SPA" per le iniziative di sostegno e di sviluppo del processo di internazionalizzazione della regione FVG>> del Bilancio Finanziario Gestionale Esercizio 2026 approvato con delibera della Giunta regionale n. 1922 del 30 dicembre 2025 individuando quale soggetto operativo FINEST S.p.A. che si avvarrà di SPRINT FVG (Sportello unico per l'internazionalizzazione); si dà atto che con decreto del Ragioniere Generale n. 20669 dd. 20/04/2026 è stato istituito nel bilancio regionale il nuovo capitolo di spesa n. 10377, avente denominazione completa: <<Conferimento a favore della società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i paesi dell'est europeo "Finest spa" per le iniziative di sostegno e di sviluppo del processo di internazionalizzazione della Regione Friuli - Venezia Giulia>>. Al predetto capitolo, istituito per motivi tecnici, sono assegnati i fondi, per ciascuna delle tre annualità 2026-2027-2028, per procedere alle nuove concessioni e ai relativi impegni previsti, precisando, che sono compresi i fondi SPRINT FVG ex art. 13, comma 8, L.R. n. 13/2019 e art. 58 L.R. n. 3/2021;
 - b. 100.000,00 euro della Regione del Veneto, per il tramite dello stanziamento erogato a Unioncamere del Veneto - in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 9 giugno 2026, con la quale è stato approvato il progetto n. 1 "Internazionalizzazione Sistema Nord Est 2026" afferente al Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione 2026, individuando Unioncamere del Veneto quale soggetto operativo e Venicepromex Scarl quale soggetto esecutore;



- c. 100.000,00 euro della Provincia autonoma di Trento, per il tramite dello stanziamento erogato a _____, con deliberazione della Giunta provinciale n. _____, quale quota di compartecipazione per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione annuale 2025" individuando quale soggetto operativo _____.
3. La sostituzione del soggetto operativo, da comunicare formalmente alle Parti entro 30 giorni, non comporta la necessità di sottoscrivere una nuova Convenzione annuale.
4. Ai fini della rendicontazione periodica alle Parti, Finest S.p.A. acquisirà la documentazione relativa alle spese sostenute per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della presente Convenzione.

ART. 4

(Segretariato tecnico)

1. Le funzioni di indirizzo e direzione degli interventi di cui all'art. 1 sono in capo alle Parti, che forniscono lo stanziamento finanziario necessario per l'attuazione degli interventi di cui al medesimo articolo, supportate nel lavoro dalla società Finest S.p.A., ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo.
2. Ai fini del coordinamento dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, è istituito un Segretariato tecnico composto da un rappresentante di ciascuna Regione, o suo delegato, da un rappresentante della Provincia autonoma di Trento, o suo delegato, da un rappresentante di FINEST S.p.A. e da un rappresentante di ciascun soggetto aderente all'Accordo tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per l'internazionalizzazione del Sistema Nord Est, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo Accordo.
3. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, i nominativi dei rappresentanti devono essere comunicati tempestivamente a Finest S.p.A.
4. Il Segretariato si riunisce di norma una volta al mese e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o nel caso di richiesta formulata da almeno 4 componenti.

ART. 5

(Rapporti con gli aderenti)

1. I soggetti aderenti indicati nelle premesse (Unioncamere del Veneto, Camera di Commercio della Serbia e Camera dell'Artigianato della Regione Istriana) possono proporre attività da inserire nel Piano operativo attuativo della presente Convenzione, purché coerenti con gli interventi di cui all'art. 1 e subordinatamente alla verifica della disponibilità delle risorse finanziarie.
2. I soggetti aderenti assicurano la massima collaborazione nell'espletamento delle attività annuali, anche attraverso lo scambio di ogni informazione utile e necessaria all'esecuzione della presente Convenzione e alla realizzazione delle linee di intervento definite all'art. 3 dell'Accordo.
3. Gli aderenti hanno facoltà di rinunciare allo svolgimento delle attività previste in attuazione della presente Convenzione annuale mediante comunicazione scritta alle Parti da notificare tramite PEC.



4. Fatte salve le attività già eseguite, la rinuncia produce effetti decorsi 60 giorni dalla data della relativa comunicazione.

TITOLO 2

(Osservatorio sull'internazionalizzazione del Sistema Nord Est)

ART. 6

(Osservatorio sull'internazionalizzazione del Sistema Nord Est)

1. L'Osservatorio sull'internazionalizzazione del Sistema Nord Est costituisce uno strumento di analisi economica finalizzato a supportare le Parti nell'elaborazione di strategie e politiche volte al rafforzamento della presenza delle imprese dei rispettivi territori sui mercati esteri, nonché dell'attrattività dei territori medesimi nei confronti di investitori, imprese e talenti provenienti dall'estero.
2. Il nucleo delle attività dell'Osservatorio è costituito dall'aggiornamento delle analisi sullo stato dell'internazionalizzazione del Sistema Nord Est e dalla predisposizione di rapporti sulla struttura e sulle dinamiche del commercio internazionale.
3. L'orientamento e l'eventuale ampliamento delle attività dell'Osservatorio sono concordati dalle Parti sulla base delle risultanze delle attività di analisi e monitoraggio svolte dall'Osservatorio, nonché delle esigenze rappresentate da soggetti istituzionali, enti e agenzie operanti nei territori di riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 7.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le Parti possono avvalersi di un gruppo di supporto tecnico-scientifico, composto da esperti degli Uffici di statistica delle Parti, delle Agenzie e degli enti strumentali coinvolti nelle attività di internazionalizzazione e di attrazione degli investimenti, nonché da funzionari delle Parti in possesso di specifiche competenze tecniche e, ove necessario, da esperti esterni individuati di volta in volta.

ART. 7

(Modalità di richieste ampliamento delle ricerche dell'Osservatorio)

1. Come per l'anno 2025, nell'ottica di perseguire la più ampia sinergia e collaborazione possibile, congiunta all'ottimizzazione delle risorse pubbliche, possono essere sottoposte proposte di attività di ricerca dell'Osservatorio da parte di:
 - a) soggetti facenti parte del partenariato;
 - b) soggetti pubblici e privati, afferenti ai partner del Sistema Nord Est, i cui compiti statutari siano riconducibili alle finalità dell'Accordo.
2. Le richieste devono essere sottoposte formalmente al Segretariato tecnico e possono riguardare attività:
 - a) al di fuori del Sistema Nord Est;
 - b) non specificatamente previste all'interno delle Convenzioni annuali.
3. Le proposte devono essere presentate al Segretariato tecnico attraverso l'invio delle stesse a Finest S.p.A., ai sensi dell'art. 3 (individuazione dei referenti) della Convenzione operativa tra Regioni, Provincia e Finest S.p.A., che le sottoporà al



Segretariato tecnico alla prima seduta utile. Finest provvederà inoltre a comunicare tempestivamente gli esiti ai richiedenti; il Segretariato tecnico potrà acquisire l'eventuale parere del gruppo di supporto tecnico-scientifico.

4. Ciascuna proposta dovrà specificare in modo chiaro e dettagliato gli obiettivi e le finalità della stessa. Qualora siano necessarie risorse aggiuntive, rispetto a quanto già previsto dalla Convenzione annuale, è richiesto di corredare la proposta con l'invio di un apposito piano finanziario e l'indicazione delle risorse aggiuntive necessarie.

ART. 8

(Proprietà dei dati, modalità di condivisione delle ricerche, dei database e dei risultati)

1. Il lavoro svolto e i risultati dell'Osservatorio sono di proprietà delle Parti.
2. Le banche dati e altri documenti realizzati da parte dell'Osservatorio, o comunque nell'ambito del progetto Internazionalizzazione Sistema Nord Est, potranno essere messe a disposizione ed utilizzate per fini istituzionali da soggetti facenti parte del partenariato, ma per attività non rientranti nel piano delle attività di Sistema Nord Est approvato, o da soggetti esterni al partenariato, con le seguenti modalità:
 - a) le richieste devono essere presentate al Segretariato tecnico attraverso l'invio delle stesse a Finest S.p.A., che le sottoporrà al Segretariato tecnico alla prima seduta utile. Finest provvederà inoltre a comunicare tempestivamente gli esiti ai richiedenti;
 - b) indicazione della fonte Sistema Nord Est per l'internazionalizzazione e, in caso di pubblicazioni, riportando sempre i loghi delle Parti ed eventualmente degli altri soggetti coinvolti, oltre che quello di Sistema Nord Est.
3. Le risultanze delle attività dell'Osservatorio del Sistema Nord Est possono essere oggetto di diffusione pubblica, nel rispetto delle normative sul diritto d'autore, oltre che l'indicazione dei ricercatori e degli esperti che hanno partecipato alle attività.
4. Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle azioni istituzionali e strategiche, nonché evitare sovrapposizioni nelle ricerche, promosse nell'ambito dell'internazionalizzazione e dell'attrazione degli investimenti, eventuali integrazioni e aggiornamenti delle ricerche dovranno essere rese disponibili al Segretariato tecnico e al gruppo di supporto tecnico-scientifico del Sistema Nord Est.

TITOLO 3

(Disposizioni finali)

ART. 9

(Durata)

1. La durata della presente Convenzione decorre dal momento della stipula e si conclude il 31.12.2026. Tale termine di conclusione delle attività legate alla Convenzione 2026 potrà comunque essere prorogato di comune accordo tra i soggetti firmatari della presente Convenzione per il completamento delle attività già avviate per un periodo non superiore a 6 mesi.
2. La proroga di cui al comma precedente determina analogo differimento del termine per



la rendicontazione previsto dall'art. 2.

ART. 10

(Privacy)

1. Le Parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia di privacy dalle Autorità competenti.
2. Per l'esecuzione dei compiti disciplinati dalla presente Convenzione rimangono validi gli atti di nomina a Responsabile del trattamento e sub-responsabile del trattamento già formalizzati dalle Parti e che qui si intendono richiamati integralmente in relazione a detti compiti per gli obblighi ivi previsti in capo a ciascun soggetto, fatta salva la possibilità, per una o più Parti di procedere alla sottoscrizione di un nuovo atto di nomina.

ART. 11

(Registrazione)

1. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Per qualunque spesa, imposta e tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dalla presente Convenzione si provvede con i fondi di cui all'art. 3.

ART. 12

(Foro competente)

1. Per ogni controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito alla presente Convenzione è competente il Foro di Trieste.

ART. 13

(Sottoscrizione)

1. La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Regione del Veneto

Provincia autonoma di Trento

